

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1966

Decorrenza delle promozioni dei magistrati scrutinati per merito distinto

ONOREVOLE SENATORI. — Come è noto, il sistema delle promozioni dei magistrati è stato profondamente innovato dalle leggi 4 gennaio 1963, n. 1 e 25 luglio 1966, n. 570. Tuttavia, mentre quest'ultima contiene talune norme transitorie dirette a regolare alcuni effetti del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, la prima ne manca del tutto ed entrambe omettono di eliminare pregresse ingiustizie subite da numerosi magistrati.

Si è verificato, infatti, che nel passaggio anzidetto, mentre alcuni gruppi di magistrati hanno ottenuto sensibili vantaggi, altri gruppi invece non ne hanno conseguito alcuno o, peggio ancora, hanno subito dei danni.

Ciò venne segnalato al Consiglio superiore della Magistratura il quale, nel porre in luce i delicati aspetti del problema anche dal punto di vista tecnico, non mancò di rilevare come esso fosse meritevole di attenta considerazione nella competente sede legislativa per la necessità di ovviare alle rilevate sperequazioni retrodatando le promozioni dei magistrati effettuate secondo il nuovo sistema in proporzione del ritardo da essi subito rispetto alle posizioni maturate nel vigore del precedente sistema. Segnalò altresì l'esigenza — rispondente ad elementare criterio di giustizia — di considerare in modo particolare la situazione dei

magistrati compresi nel gruppo di coloro che hanno conseguita la dichiarazione di promovibilità attraverso la prova più severa e difficile dello scrutinio speciale, i quali sono stati maggiormente danneggiati dalla soppressione dei concorsi per titoli dal 1960 in poi (relazione della prima Commissione referente approvata dal Consiglio superiore nella seduta del 9 aprile 1965).

Il Presidente della Repubblica inoltre, nel discorso tenuto allo stesso Consesso il 14 luglio 1966, nel passare in rassegna le cause della disfunzione giudiziaria, identificava esattamente una di dette cause nella scarsa produttività di taluni gruppi di magistrati, determinata da incertezze circa il loro stato giuridico e segnalava autorevolmente la necessità di soluzioni rapide che valgano a restituire serenità a quei magistrati il cui rendimento di lavoro è stato per tale motivo turbato.

Il Parlamento non può restare indifferente rispetto a così elevati appelli ed è per questo che sottopongo all'approvazione l'unito disegno di legge che provvede alla giusta ed equa soluzione dell'indicato problema.

Non può essere dimenticato:

1) che negli anni 1960, 1961 e 1962, pur essendo in vigore l'Ordinamento giudiziario che imponeva di bandire i concorsi per le

promozioni a magistrato di appello ed a magistrato di Cassazione entro il 15 gennaio di ogni anno, tali bandi furono omessi e per tal modo l'Amministrazione rifiutò degli atti che la dottrina classifica fra quelli *do-vuti*, incorrendo così in un autentico arbitrio formalmente accertato da una sentenza del Consiglio di Stato che non mancò di condannare il Ministro *pro tempore* al pagamento delle spese del giudizio promosso dagli interessati;

2) che la nomina a magistrato di appello avviene ora dopo 16 anni dall'ingresso in magistratura e la nomina a magistrato di Cassazione avviene invece al dodicesimo anno di esercizio delle funzioni di appello, mentre, secondo le norme prima in vigore, la prima avveniva dopo 18 anni e la seconda a seguito di concorso per titoli cui gli aspiranti erano ammessi dopo appena sei anni di esercizio delle funzioni di appello.

Ne consegue che il gruppo dei magistrati danneggiati dall'annullamento dei concorsi, aggiunge al ritardo nell'avanzamento determinato dalla relativa triennale sospensione delle promozioni, quello subito a causa della più lunga permanenza nell'esercizio delle funzioni di tribunale e l'altro della protratta permanenza nell'esercizio delle funzioni di appello imposta dalle nuove norme.

Inoltre, coloro che hanno conseguita la dichiarazione di promovibilità in esito alla prova più rigorosa ed impegnativa dello scrutinio « speciale » sono confusi con i colleghi promossi a seguito di scrutinio ordinario.

Per riparare, sia pure entro certi limiti, a tali evidenti sperequazioni, l'unito disegno di

legge prevede di retrodatare la promozione dei magistrati di cui trattasi. La retrodatazione, se dovesse corrispondere a tutto il ritardo subito, dovrebbe risalire a molti anni e dovrebbe conseguire tutti gli effetti. Ma l'opportunità di non gravare di oneri il bilancio dello Stato e l'altra di non sovvertire radicalmente situazioni ormai consolidate, consiglia di limitare l'efficacia del provvedimento a quella giuridica con esclusione di conseguenze economiche e di far retroagire detta efficacia soltanto al 1° gennaio 1960, ossia alla data da cui il conclamato arbitrio dell'Amministrazione impedì l'applicazione della legge del tempo circa l'esercizio del diritto dei magistrati a valersi dei mezzi di avanzamento dalla stessa legge apprestati.

La decorrenza delle promozioni viene pertanto retrodatata agli effetti giuridici agli anni dei concorsi che non furono espletati ed ai quali i magistrati che hanno conseguita la promozione in base al nuovo sistema avrebbero potuto partecipare ottenendo, così, quella anzianità che invece hanno perduta per attendere l'applicazione delle disposizioni sopravvenute.

Per non creare ulteriori sperequazioni, la retrodatazione viene estesa ai magistrati già promossi per merito distinto a seguito degli scrutini indetti anteriormente all'entrata in vigore della citata legge del 1963. Inoltre, a parità di data, è previsto che nel ruolo di anzianità i magistrati promossi in esito a scrutinio speciale siano collocati prima dei magistrati promossi per scrutinio ordinario.

La decorrenza del trattamento economico resta invece regolata dalle leggi precedenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Articolo unico.

Alle promozioni dei magistrati che hanno ottenuta la qualifica di merito distinto a se-

guito degli scrutini indetti nell'anno 1963 o a seguito degli scrutini indetti a norma delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e che avevano titolo a partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato di appello ed a magistrato di cassazione relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, è attribuita decorrenza, ai soli effetti giuridici, rispettivamente dal 1° gennaio di ciascuno di detti anni.

Tra i magistrati che fruiscono di pari decorrenza, quelli che hanno conseguita la qualifica di merito distinto in esito a scrutinio speciale sono collocati in ruolo, secondo l'ordine del relativo elenco, dopo i magistrati promossi in seguito agli scrutini indetti secondo le norme anteriori all'entrata in vigore della predetta legge 4 gennaio 1963, n. 1, ma prima dei magistrati promossi in seguito agli scrutini ordinari indetti a norma della stessa legge.

Gli effetti economici delle promozioni anzidette restano regolati dalle disposizioni precedenti alla presente legge.